

L'integrazione ammissibile in sede di gara su richiesta della stazione appaltante - allo scopo di far prevalere la sostanza sulla forma - si rivela finalizzata unicamente ad ottenere precisazioni in ordine alla documentazione prodotta, in vista della sanatoria di eventuali irregolarità formali; una tale facoltà non può estendersi al caso in cui l'incompletezza o la non conformità alle prescrizioni di gara riguardi l'offerta tecnica ed economica, perché altrimenti verrebbe ad essere violato il principio della par condicio dei concorrenti mediante la modificazione postuma dell'offerta, con conseguente inammissibile incidenza sulla sostanza e non più solo sulla forma. La facoltà di integrazione si riferisce esclusivamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica, mentre non è possibile specificare, rettificare, precisare, ovvero mutare sostanzialmente gli elementi negoziali costitutivi dell'offerta. La regolarizzazione documentale può in buona sostanza essere consentita nel rispetto di un duplice limite: a) deve riferirsi a carenze puramente formali od imputabili ad errori solo materiali; b) non può mai riguardare produzioni documentali che abbiano violato prescrizioni del bando (o della lettera di invito) sanzionate con una comminatoria di esclusione. Secondo principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza in tema di gare pubbliche, la possibilità che i concorrenti regolarizzino ovvero integrino la documentazione allegata alla domanda incontra, in definitiva, il limite dell'immodificabilità dell'offerta, della perentorietà del termine per la sua presentazione e, più in generale, non può tradursi in una lesione della fondamentale regola della par condicio che informa tutte le procedure di confronto competitivo. Qualora da una proposta rassegnata nell'ambito di una selezione traspaiano lacune o imperfezioni la stazione appaltante non deve necessariamente disporre l'esclusione del concorrente che ne è autore, ma è semplicemente chiamata a non prendere in considerazione gli elementi omessi o non concordanti e ad effettuare la valutazione attenendosi alle allegazioni ed ai dati forniti, eventualmente sanzionando con un punteggio più basso l'incertezza o l'ambiguità di alcuni aspetti. E' viceversa inibito alla Commissione accordare all'offerente un'anomala "rimessione in termini", mettendola in condizione di rimediare tardivamente alle carenze del proprio progetto tecnico, perché in tal modo sarebbe infranto il principio di imparzialità che impone di trattare senza discriminazioni i partecipanti, nel rispetto delle scadenze e delle procedure stabilite ex ante con la lex specialis.